



Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale



Città metropolitana di Roma Capitale

Dip. V “Appalti e Contratti”

Servizio 1 “SUA. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”

U.O. “SUA - Edilizia scolastica, Servizi e Forniture”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma



Comune di Bracciano

Area Pianificazione del Territorio e

Tutela dell'Ambiente

Piazza IV Novembre, 6

00062 Bracciano (Rm)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA

ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023

ACCORDO QUADRO con un unico operatore ex art. 59 del D.Lgs. 36/2023

CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

OGGETTO: PA ESF08/24/SUA Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree destinate a verde pubblico del Comune di Bracciano - Annualità 2024-2025-2026 - Accordo Quadro con unico operatore ex art. 59 del D.Lgs. 36/2023 - CIG B172EDFDF0.

RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE E RUP DEL COMUNE DI BRACCIANO: Arch. Livia Braghetta

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 “SUA. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: Dott.ssa Sabrina Montebello

RESPONSABILE U.O. “SUA-EDILIZIA SCOLASTICA, SERVIZI E FORNITURE” DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: Dott. Claudio Carrino

1. Informazioni generali

La **Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale** è stata istituita, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014; con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 29/12/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante ed il relativo Regolamento attuativo, al quale ha aderito il **Comune di Bracciano (Rm)**.

La procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di **manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree destinate a verde pubblico mediante Accordo Quadro con unico operatore ex art. 59 del D.Lgs. 36/2023 - Annualità 2024-2025-2026**, per conto del **Comune di Bracciano**.

Trattasi di **procedura aperta** prevista dal combinato disposto degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e disciplinata dal presente Disciplinare di gara, dal Bando e dal D.Lgs. 36/2023, da svolgersi col **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

L' **Accordo Quadro** definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e modalità di affidamento delle singole prestazioni (dette anche “contratti attuativi”) che l'Amministrazione vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi saranno stabilite le modalità ed i relativi importi come illustrato nel dettaglio del Capitolato tecnico.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all'affidamento in oggetto.

Il **CCNL applicabile** al personale dipendente che sarà impiegato nell'affidamento, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, è individuato dall'Amministrazione nel seguente: **“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli” attualmente in vigore – Cod. CNEL A021.**

Gli operatori economici possono individuare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023). Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nell'Istanza di partecipazione.

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 09:00 del 20.05.2024

(il termine per la ricezione delle offerte è stato ridotto ai sensi dell'art.71, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, in considerazione delle tempistiche che si sono rese necessarie per il dovuto adeguamento, conseguente all'entrata in vigore dal 1° gennaio u.s., ai sensi dell'art. 225, co. 2 e 3, alla normativa inerente alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, dell'urgenza di dare avvio all'esecuzione delle prestazioni nonché della non complessità della formulazione dell'offerta tecnica – criteri tecnici tutti cd. automatici – ad opera dei concorrenti)

Data di svolgimento della seduta telematica di gara: ore 09:30 del 20.05.2024.

Per partecipare alla gara gli operatori economici **concorrenti**, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> **entro i termini previsti dai documenti di gara**, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 3 “*Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche*”.

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto da parte degli operatori economici, presso il richiamato Portale.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche in presenza, bensì telematiche, per l'apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sullo stato di avanzamento della procedura di gara nell'ambito del citato Portale.

CIG (Codice Identificativo Gara): B172EDFDF0. Ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: **€ 33,00**, dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 266 del 19 dicembre 2023.

Determinazione Dirigenziale di indizione della gara R.G. n. 732 del 09.04.2024 del Comune di Bracciano.

2. Durata

L'accordo quadro avrà **durata di 19 mesi** (annualità 2024/2025) oltre l'eventuale **opzione di proroga di 12 mesi** ex art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 (annualità 2026), per **complessivi 31 mesi** decorrenti dalla data di avvio del servizio.

3. Importo dell'Accordo Quadro

L'importo dell'Accordo Quadro è presuntivamente stimato in € 198.942,35 (di cui € 6.741,96 per oneri della sicurezza non ribassabili) per la durata di 19 mesi (annualità 2024/2025), oltre € 125.647,80 (di cui € 4.258,08 per

oneri della sicurezza non ribassabili) per l'eventuale opzione di proroga di 12 mesi (tutti gli importi IVA esclusa e comprensivi degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera).

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'**importo complessivo dell'Accordo Quadro** è pari a € **324.590,16** (comprensivo dell'eventuale opzione di proroga di 12 mesi, IVA esclusa e compresi gli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera).

Si precisa che l'IMPORTO RIBASSABILE rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto è comprensivo dei costi della manodopera (€ 192.200,39 per il periodo base di 19 mesi - € 121.389,72 per il periodo opzionale di 12 mesi).

L'O.E., nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'ammontare dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, dovrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione per il Comune nei confronti dell'aggiudicatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti specifici, non predeterminati per numero, importo, ed ubicazione, che saranno affidati nel corso della durata dell'accordo unicamente in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione.

Non è previsto il minimo garantito.

Pertanto il valore stimato dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare i contratti applicativi e pertanto il soggetto che sottoscriverà il predetto accordo quadro non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto specifico in nessuna misura.

Il Comune si riserva quindi la facoltà di affidare l'esecuzione di particolari opere aventi ad oggetto comunque il servizio di cui trattasi mediante regolare gara, o di eseguirle direttamente, come pure di escludere dal presente affidamento servizi particolari, affidandone l'esecuzione a ditte specializzate senza che l'affidatario possa sollevare obiezioni o pretese o commenti.

Il Comune inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a euro 0,00 (zero).

Trattandosi di Accordo Quadro è possibile stabilire soltanto la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, senza però definirle in dettaglio.

L'importo a base di gara, formulato dal Comune di Bracciano sulla base dell'Elenco prezzi di cui al Prezziario Lavori Pubblici della Regione Lazio aggiornato al 2023 – Parte C Sistemazione aree a verde e Impianti sportivi, comprende i **costi della manodopera** che l'Ente ha stimato pari ad € **50.259,12** calcolato sull'importo **per 1 anno** (IVA esclusa), riferendosi a una incidenza media pari al 40% dell'importo. Tale valore è stimato in base ai costi medi della manodopera impiegata nella manutenzione del verde e dell'arredo urbano. Il contratto collettivo applicato è il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli" attualmente in vigore.

AVVERTENZA - L'importo contrattuale sarà determinato applicando all'importo "ribassabile" sopra indicato il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico aggiudicatario e sommando al valore così ottenuto, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Si rappresenta al riguardo che non è da ritenersi corretto, né coerente col disposto normativo di riferimento, applicare il ribasso offerto dal concorrente all'importo della gara al netto sia degli oneri di sicurezza che del costo della manodopera stimato ai sensi dell'art. 41 comma 13, del D.Lgs. 36/2023; l'ultimo periodo del comma 14, infatti, riconosce all'operatore economico, in ragione del principio di cui all'art. 41 della Costituzione, nonché di quello di libera concorrenza recepito e sviluppato a livello comunitario, la possibilità *"..di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.."* e conseguentemente di indicare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dai documenti di gara, da giustificarsi nell'ambito della verifica

di cui all'art. 110 (si veda al riguardo anche Consiglio di Stato, sez. V 9/6/2023, sent. n. 5665 e Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023).

Laddove invece il ribasso offerto venisse (erroneamente) rapportato all'importo al netto del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, sarebbe da un punto di vista sia logico che matematico, oltre che informatico, impossibile per l'operatore economico esercitare la facoltà che il citato ultimo periodo del comma 14 espressamente prevede, rendendo in tal modo priva di senso e contenuto precettivo la norma richiamata.

In conclusione dunque, se da un lato la norma prevede una intangibilità "assoluta" per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che non possono in alcun modo essere ridotti dal concorrente, si deve invece parlare, per le ragioni dianzi esposte, di intangibilità "relativa" per il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, che viene "scorporato", cioè indicato separatamente, ma che rientra nel "*ribasso complessivo*" offerto, pena, come detto, lo svuotamento di ogni portata normativa dell'ultimo periodo del comma 14.

4. Criterio e modalità di aggiudicazione

La gara si terrà tramite **procedura aperta**. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio della migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**.

5. Oggetto

Il presente affidamento riguarda lo svolgimento a regola d'arte degli interventi di **manutenzione del verde pubblico ricadente nel Comune di Bracciano, frazioni comprese, inclusa la raccolta e lo smaltimento dello sfalcio**.

Attraverso l'Accordo Quadro il Comune di Bracciano intende conseguire il risultato di garantire un idoneo stato di conservazione delle aree e degli spazi verdi di sua proprietà, mediante la previsione di interventi preventivi e/o interventi tempestivi di ripristino degli stati di degrado.

Inoltre, si vuole assicurare la continuità dei servizi mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche degli stessi.

L'Accordo Quadro è articolato nelle operazioni di descritte in dettaglio nel Capitolato tecnico, da svolgere con idoneo personale e mezzi adeguati alla natura e complessità degli interventi.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel Capitolato tecnico ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Tecnica del Comune.

6. Modalità di finanziamento e pagamento

Fondi propri. Il pagamento del corrispettivo è disciplinato dal Capitolato tecnico.

7. Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici (art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/2013):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Non è ammessa la presentazione di offerta da parte di operatori per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, come di seguito elencati.

8. Requisiti di partecipazione

8.1 Requisiti di ordine generale

La sussistenza delle **cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023** comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle **cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95** deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 94 “Cause di esclusione automatica”, comma 1, del Codice, è causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi del comma 2, è altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e

92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 94, l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima (comma 4).

Ai sensi del comma 5, sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

Ai sensi del comma 6, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima (comma 7).

Ai sensi dell'art. 95 “Cause di esclusione non automatica, comma 1, del Codice, la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà pertanto presentare apposita Relazione da allegare all'istanza di partecipazione, corredata da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione della Stazione appaltante.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del Codice, la stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore

economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando comma 3):

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato "Istanza di partecipazione" è stato predisposto dalla Amministrazione in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (*di cui l'art. 2639 del c.c.*), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al **fascicolo virtuale dell'operatore economico** (di seguito: FVOE).

*FVOE

N.B. Il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)**, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici. La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023.

In base a quanto stabilito con Delibera 582/2023 sono presenti due versioni dell'applicazione: la versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici(PCP).

Novità importanti nella versione 2:

- è stato dismesso l'uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti,
- l'accesso da parte della Stazione Appaltante può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la PCP
- L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3

Per tutte le novità dell'utilizzo del FVOE è possibile consultare il sito ufficiale <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

8.2 Requisiti di idoneità professionale

- Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 65, comma 2, lettera d) D.Lgs. 36/2023, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.65, comma 2, lettera c) D.Lgs. 36/2023, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente all'oggetto della gara.** Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 65, comma 2, lettere e, f) D.Lgs. 36/2023** non ancora costituiti tale dichiarazione di iscrizione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio.
- nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali.**
- nell'ipotesi in cui concorrano soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328", per i quali non sussiste obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A., l'iscrizione ad altri Albi o Registri legalmente riconosciuti a livello nazionale e/o regionale ed i relativi Atti Costitutivi e Statutari;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- la normativa in materia di **cura e manutenzione del verde** (L. n. 154/2016; D.Lgs. n. 214/2005) impone, ai fini dell'esercizio dell'attività di manutenzione del verde, il sussistere di una delle due condizioni previste dall'art. 12, comma 1, della L. 154/2016:
 - ✓ a) iscrizione al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 214/2005;
 - ✓ b) relativamente alle imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, l'iscrizione al registro delle imprese, oltre al conseguimento di un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Relativamente a tale requisito, lett. b), si farà riferimento ai contenuti dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni che modifica ed integra l'accordo in conferenza delle regioni e delle province autonome dell'8 giugno 2017 sullo "Standard professionale e formativo per l'attività di Manutenzione del Verde", ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge 154/2016 sottoscritto in data 22.02.2018. Almeno il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa deve possedere la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, ed il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell'area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. Tale requisito, qualificandosi quale requisito di idoneità professionale, non può essere oggetto di avvalimento ex art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

- **iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** di cui all'art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. per la categoria 2bis di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120.

8.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili pari almeno ad € 600.000,00 (IVA esclusa)

Tale requisito è previsto, nel rispetto dell'art. 100, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in quanto:

- 1) proporzionato al valore dell'affidamento oggetto della presente procedura di gara;
- 2) consente in via propedeutica un apprezzamento circa l'affidabilità del concorrente;

3) può essere oggetto di avvalimento ex art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art 65, comma 2, lettera e) D.Lgs. 36/2023];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art 65, comma 2, lettera f) D.Lgs. 36/2023.];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art 65, comma 2, lettera g) D.Lgs. 36/2023];
- d) *gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art 65, comma 2, lettera h) D.Lgs. 36/2023];

detto requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

Nel caso di *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art.65, comma 2, lettera c) D.Lgs. 36/2023], i requisiti devono essere posseduti dal consorzio.

Nel caso di *consorzi stabili* [art. 65, comma 2, lettera d), D.Lgs. 36/2023], i consorzi, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) **Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto della presente procedura a favore di soggetti pubblici o privati, di importo annuale almeno pari a € 130.000,00 (IVA esclusa).**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) **Possesso della Certificazione di sistema di gestione ambientale** conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 14001** e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da altro Organismo per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (all. II.8 al D.Lgs. 36/2023). **Tale certificazione, in accordo con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4089/2023 e con l'orientamento espresso in detta pronuncia dalla *European Accreditation (EA)*, deve essere rilasciato per lo specifico settore del certificato richiesto.**

c) **Possesso della certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale (RSI) - SA8000 o equivalente**, rilasciata da organismi per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità accreditati presso

il Social Accountability Accreditation Services (SAAS), da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o copia fotostatica. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (all. II.8 al D.Lgs. 36/2023).

d) Presenza di un Dottore Agronomo iscritto all'Albo professionale presente nell'organico dell'operatore economico o con il quale quest'ultimo ha un rapporto di collaborazione in data antecedente all'offerta.

La comprova del requisito è fornita mediante qualsiasi documento risulti idoneo ad attestare la presenza del professionista nell'organico dell'operatore economico ovvero l'esistenza di un incarico di consulenza avente data antecedente alla presentazione dell'offerta.

8.5 Requisiti di esecuzione: in merito all'attività di conferimento a impianti di trattamento rifiuti il concorrente deve presentare in sede di offerta un **atto di impegno da parte del proprietario dell'impianto, debitamente autorizzato, dal quale emerga la sua ubicazione entro 50 km dai confini comunali** secondo il percorso misurato attraverso Google Maps (modalità auto a partire dalla sede del Comune: Piazza IV Novembre, 6) e la **disponibilità del quantitativo da conferire stimato in 300 ton annue per tutta la durata dell'Accordo Quadro.**

9. Garanzia provvisoria

2% del valore complessivo dell'affidamento stimato a base di gara, pari a € 6.491,80 (art. 106, comma 1, del D.Lgs. 36/2023).

In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata al Comune di Bracciano, Piazza IV Novembre, 6 – 00062 Bracciano – C.F. 80157470586- Partita IVA 01119051009.

La garanzia va costituita alternativamente:

- **da attestazione dell'avvenuto pagamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia provvisoria** per l'importo suindicato e con le modalità indicate nella piattaforma di pagamento di Città metropolitana di Roma Capitale all'indirizzo:

<https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/servizi-on-line/portale-dei-pagamenti-pagoPA/gare-sua/gare-sua-deposito-cauzionale/> (**allegando la ricevuta**).

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del deposito cauzionale entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta; tale operazione è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva registrazione a sistema del versamento, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo diverso da cause imputabili alla piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad effettuare l'operazione in parola con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta, dovrà accedere alla piattaforma di pagamento della "Città metropolitana di Roma Capitale", scegliere il tipo di pagamento e compilare i campi richiesti indicando l'identificativo di gara ed il CIG nonché, generare l'attestazione di pagamento pagoPA, con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti PagoPA Città Metropolitana di Roma Capitale, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Portale dei pagamenti PagoPA dell'Ente.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, sempre a condizione che il pagamento risulti a sistema effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. n.31/2018 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, qualora l'offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023). Inoltre, la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata al Comune di Bracciano, Piazza IV Novembre, 6 – 00062 Bracciano – C.F. 80157470586- Partita IVA 01119051009.

Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

La fideiussione deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

A) sotto forma di **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 **sottoscritto, con firma digitale oltre che dall'assicurato altresì dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;**

ovvero, in alternativa,

B) sotto forma di **copia informatica di documento cartaceo** (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente solo dal concorrente.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 106, comma 6, del D.Lgs. 36/2023).

In caso di partecipazione alla gara di un **raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito**, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo (art. 106, comma 1, del D.Lgs. 36/2023).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30 per cento** per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**. Si applica la **riduzione del 50 per cento, non cumulabile** con quella di cui al primo periodo, nei confronti **delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese**. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 10 per cento, cumulabile** con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una **fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti** ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile** con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico **posseda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 al D.Lgs. 36/2023**, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione (**si fissa il limite del 20%**), entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodo l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023).

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma (art. 106, comma 9, del D.Lgs. 36/2023).

La garanzia perde efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione (art. 106, comma 10 ult. periodo, del D.Lgs. 36/2023).

10. Sopralluogo

Allo scopo di evitare la partecipazione di operatori che, avuta concreta e diretta **conoscenza dei luoghi**, non siano effettivamente interessati a partecipare, viene previsto **l'obbligo di effettuare il sopralluogo**, al fine di prendere esatta cognizione delle condizioni che potranno influire sulla formulazione dell'offerta. Il sopralluogo si rende necessario per prendere visione dello stato di conservazione del verde pubblico.

Il sopralluogo verrà effettuato con l'assistenza di personale del Comune di Bracciano e dovrà essere prenotato esclusivamente via email entro il termine del 15.05.2024 inoltrando richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: lidia.becchetti@comune.bracciano.rm.it (referente: Arch. Lidia Becchetti).

Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata, dal RuP o suo delegato, apposita attestazione che dovrà essere prodotta, in copia digitale, dal concorrente nell'ambito della Busta amministrativa.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del candidato, come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o aggregati in rete, purché munito di delega.

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

11 Subappalto.

Si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi del 2 comma del predetto art. 119 D.Lgs. 36/2023, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono:

- Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante
- Decespugliamento di vegetazione arbustiva-erbacea con mezzi meccanici
- Manutenzione ordinaria di siepi in assenza di vincoli
- Potatura straordinaria di cespugli per gruppi fino a 50 piante
- Potatura di essenze arboree
- Abbattimento di essenze arboree esclusa l'eliminazione delle ceppaie.

Il limite previsto alle prestazioni subappaltabili risulta nello specifico coerente con la tipologia delle prestazioni oggetto dell'affidamento e atto a contemperare l'apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati. Tale limitazione risulta altresì compatibile, da un lato, con l'esigenza di consentire all'Amministrazione il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall'altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. Criterio di aggiudicazione e punteggi

L'aggiudicazione del servizio avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto specificato in questa sede.

Tale offerta è individuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

Offerta tecnica - massimo 90 punti;

Offerta economica – massimo 10 punti.

Soglia di sbarramento punteggio tecnico: non saranno ammesse offerte per le quali non si sia raggiunto, con riferimento ai criteri tecnici, un **punteggio pari ad almeno 45 punti**. Si rappresenta altresì che i punteggi attribuiti, secondo le modalità di seguito riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa, come pure il punteggio complessivo per l'offerta tecnica, risultante dalla sommatoria degli stessi, **non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.**

Griglia riepilogativa degli elementi di valutazione tecnica con punteggi

CRITERIO	CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICI	PUNTI MAX (TUTTI AUTOMATICI)
A	Capacità tecnica e specifiche aziendali	22
A.1	<p>Svolgimento, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione della presente procedura, a favore di soggetti pubblici o privati, di servizi analoghi e/o progetti di riqualificazione di aree verdi o parchi.</p> <p>L'importo di cui al presente subcriterio è da riferirsi al contratto stipulato in ordine al servizio prestato o ad una quota parte del contratto in caso di affidamento in raggruppamento di imprese (in tal caso verrà computata la quota del contratto proporzionata alla <u>quota di esecuzione dell'impresa al raggruppamento</u>).</p> <p>La comprova da parte dell'aggiudicatario dovrà avvenire con la presentazione di contratti/fatture quietanzate/certificati di regolare</p>	<p>Almeno n. 3 servizi analoghi importo \geq 600.000 € = 10 punti</p> <p>N. 2 servizi analoghi di importo \geq 600.000 € = 6 punti</p> <p>N. 1 servizio analogo di importo \geq 600.000 € = 3 punti</p> <p>nessun servizio analogo di</p>

	esecuzione/ dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000/altre certificazioni rilasciate dal contraente privato, dalle quali si evincano l'oggetto e l'importo del servizio.	importo \geq 600.000 € = 0 punti
A.2	<p>Possesso della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009. Si precisa che il solo attestato di convalida rilasciato da un Ente certificatore abilitato non è sufficiente a soddisfare il requisito premiale.</p> <p>In caso di RTI/ConSORZI, la certificazione deve essere posseduta da ciascun componente del raggruppamento ai fini del conseguimento del punteggio.</p> <p>La comprova da parte dell'aggiudicatario dovrà avvenire con la presentazione di copia conforme della registrazione EMAS.</p>	<p>Si = 4 No = 0</p>
A.3	<p>Possesso della Certificazione norma ISO 45001:2018 (o successive revisioni), in corso di validità.</p> <p>In caso di RTI/ConSORZI, la certificazione deve essere posseduta da ciascun componente del raggruppamento ai fini del conseguimento del punteggio.</p> <p>La comprova da parte dell'aggiudicatario dovrà avvenire con la presentazione di copia conforme della certificazione.</p>	<p>Si = 4 No = 0</p>
A.4	<p>Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della Certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.</p> <p>La comprova da parte dell'aggiudicatario dovrà avvenire con la presentazione di copia conforme della certificazione.</p>	<p>Si = 4 No = 0</p>

B	Criteri premianti ai sensi del D.M. del 10 marzo 2020 sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)	20
----------	--	-----------

B.1	<p>Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l'offerente impieghi un parco macchine caratterizzato da mezzi a basse emissioni quali veicoli elettrici, ibridi, non alimentati (o non alimentati esclusivamente) a benzina o a gasolio, o almeno Euro VI, o Euro 6.</p> <p>È previsto un numero minimo di 4 veicoli a basse emissioni di proprietà dell'offerente o di cui ha la disponibilità sulla base di un valido titolo giuridico avente data antecedente alla presentazione dell'offerta (contratto di leasing, noleggio, comodato oneroso, etc).</p> <p>La comprova da parte dell'aggiudicatario avviene allegando la documentazione, ossia contratti di disponibilità o libretti, con riferimento ad ogni singolo macchinario che verrà utilizzato nell'esecuzione dei servizi in appalto.</p>	<p>Dotazione di automezzi a basso impatto ambientale per una percentuale uguale o superiore al 50,01% = 10</p> <p>Dotazione di automezzi a basso impatto ambientale per una percentuale dal 25,01 % al 50% = 6</p> <p>Dotazione di automezzi a basso impatto ambientale per una percentuale dal 10,01 % al 25% = 3</p> <p>Dotazione di automezzi a basso impatto ambientale per una percentuale dal 1 % (compreso) al 10% = 1</p> <p>Dotazione di automezzi a basso impatto ambientale per una percentuale <1% = 0</p>
B.2	<p>Utilizzo di macchine ed attrezzature a basso impatto ambientale. Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale alla percentuale di attrezzature a batteria o ad altra tecnologia che ne riduca le emissioni inquinanti o i consumi energetici.</p> <p>La comprova da parte dell'aggiudicatario avviene allegando l'elenco delle attrezzature possedute con le specifiche tecniche, le schede tecniche o i manuali d'istruzione che ne dimostrino il minor impatto ambientale in termini di emissioni di inquinanti o di consumi energetici rispetto a quelle tradizionali con l'indicazione della relativa quantità rispetto al totale</p>	<p>Dotazione di macchine e attrezzature a basso impatto ambientale per una percentuale uguale o superiore al 50,01% = 10</p> <p>Dotazione di macchine e attrezzature a basso impatto ambientale per una percentuale dal 25,01 % al 50% = 6</p> <p>Dotazione di macchine e attrezzature a basso impatto ambientale per una percentuale dal 10,01 % al 25% = 3</p> <p>Dotazione di macchine e attrezzature a basso impatto ambientale per una percentuale dal 1 % (compreso) al 10% = 1</p> <p>Dotazione di macchine e attrezzature a basso impatto ambientale per una percentuale <1% = 0</p>
C	<p>Proposte migliorative senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione</p>	<p>48</p>

C.1	Sopralluoghi in loco da parte del tecnico Agronomo con cadenza settimanale e comunque a chiamata.	Si = 5 No = 0
C.2	Fornitura e messa a dimora di nuovi alberi e/o arbusti , con garanzia di attecchimento. La valutazione terrà conto del numero dei nuovi alberi e/o arbusti oggetto di futura piantumazione.	Da 200 unità in su = 10 Da 100 a 199 unità = 7 Da 50 a 99 unità = 3 Da 49 unità in giù = 0
C.3	Progetti di sistemazione e/o riqualificazione concernenti parchi e/o aiuole pubbliche corredati dagli elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente. La valutazione terrà conto del numero di progetti di sistemazione e/o riqualificazione delle aree verdi (parchi e aiuole pubbliche) che saranno offerti dal concorrente in gara unitamente ai relativi elaborati tecnici.	N. di progetti ≥ 6 = 10 Da 3 a 5 progetti = 6 Fino a 2 progetti = 3 0 progetti = 0
C.4	Conferimento del materiale residuale ad impianti di trattamento rifiuti vicini ai confini comunali. La comprova da parte dell'aggiudicatario avviene allegando un atto di impegno, da parte del proprietario dell'impianto debitamente autorizzato, dal quale emerge l'ubicazione dell'impianto medesimo, la distanza dai confini comunali secondo il percorso misurato attraverso Google Maps (modalità auto a partire dalla sede del Comune: Piazza IV Novembre, 6) e la disponibilità del quantitativo da conferire stimato in 300 ton annue per tutta la durata dell'Accordo Quadro.	entro 15 km = 10 entro 25 km = 6 entro 40 km = 3
C.5	Verifica statica strumentale su almeno 100 piante arboree all'anno individuate dal Comune e/o dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto.	Si = 5 No = 0
C.6	Servizio di svuotamento dei cestini portarifiuti situati all'interno di aree Verdi e parchi comunali.	Si = 4 No = 0
C.7	Svolgimento di almeno 5 interventi aggiuntivi annuali di irrigazione di soccorso sia per alberature che per arbusti, con autobotte, rispetto a quanto previsto da Capitolato tecnico (nel periodo indicato dal Comune).	Si = 4 No = 0

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i] \text{ dove:}$$

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a), espresso fino alla seconda cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la terza cifra sia inferiore a cinque;

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[criterio/subcriterio];

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

$\Sigma n = \text{somma}$ ria.

Criterio D	Offerta economica: ribasso percentuale unico offerto sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza (sugli importi riportati all'art. 3 del presente Disciplinare di gara)	10
-------------------	--	-----------

Per quanto riguarda l'**offerta economica (criterio D, max 10 punti)**, il punteggio attribuito sarà determinato secondo la seguente formula lineare:

$$V_{(a)i} = R_a/R_{\max}$$

dove:

R_a = valore del ribasso offerto dal concorrente a

R_{max} = valore del massimo ribasso offerto

13. Modalità di partecipazione

Per partecipare alla gara gli operatori economici **concorrenti**, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 3 "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> ed in forma sintetica al link <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/procedure-negoziare/>.

Per partecipare alla presente procedura di gara telematica, anche in qualità di mandante o ausiliaria, è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all'atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **CAMBIO PASSWORD**.

Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale.

Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato 3, oltre alla Guida per i fornitori presente sul Portale stesso.

L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto

nel Bando/Disciplinare - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti nel Bando/Disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Qualora, entro il termine previsto nel Bando/Disciplinare, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando/Disciplinare e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Nella sezione **BANDI DI GARA** del Portale sono disponibili alcune demo che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella documentazione della presente procedura di gara (*presenti nella sezione ATTI DI GARA*) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza.

Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

In caso di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell'Allegato 3.

BUSTA DOCUMENTAZIONE

- A. **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla gara, redatta in lingua italiana, compilando gli appositi moduli (**Allegato 1**) predisposti dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme agli stessi ovvero, in alternativa, presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato

con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 36/2023. Tale Istanza dovrà essere **sottoscritta digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, **possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nell'Istanza stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.**

Dovrà essere disposta l'esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione dell'Istanza di partecipazione – con le modalità di seguito richiamate a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto tale mancanza non consente di attribuire con certezza agli operatori economici l'assunzione di responsabilità che viene espressa nella dichiarazione.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla **gara raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ovvero costituendi, l'Istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
 - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ovvero costituendi, l'Istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii., l'Istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
 - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili**, l'Istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
- B. PATTO D'INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici (Allegato 2)**, adottato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 3 del 30 marzo 2021, **sottoscritto digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento, consorzi ed obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori il documento deve essere **sottoscritto digitalmente** secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato (**il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto anche dal/i progettista/i**).
- C. GARANZIA PROVVISORIA** presentata secondo le modalità indicate dal presente Disciplinare di gara e dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023;

- D. **ATTESTAZIONE/I DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE** (per l'importo specificato nel presente Disciplinare di gara) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.N.AC. di attuazione;
- E. copia in formato elettronico della documentazione comprovante oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al possesso dell'**ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI** di cui all'art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per la categoria prescritta per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, secondo quanto previsto al precedente punto 8.2;
- F. **Certificazione di sistema di gestione ambientale** conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 14001**;
- G. **Certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale (RSI) - SA8000 o equivalente**;
- H. **ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO**;
- I. **Documentazione comprovante l'avvenuto versamento dell'IMPOSTA DI BOLLO.**

Imposta di bollo

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

L'imposta di bollo è dovuta nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto può essere assolta mediante:

- Il pagamento del **modello F24**, con le seguenti indicazioni:

Sezione Erario – Imposte Dirette

Codice tributo: 1552

Importo dovuto: 16,00 euro

Codice Ufficio: TJT

Codice atto: inserire numero Codice gara (CIG) (solo caratteri numerici);

- **Bollo virtuale** previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- Tramite il **servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate**;
- il concorrente può acquistare la marca da bollo ed inserire il suo **numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica**, allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. (il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni).

La stazione appaltante considera le **esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo** di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

- J. **FILE FORMATO ARCHIVIO CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** che la Stazione Appaltante, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023, dovrà rendere disponibile nelle modalità disciplinate dai medesimi commi, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione. Il concorrente deve pertanto provvedere ad oscurare le parti ritenute non ostensibili ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 nonché i dati personali (ad es. copie di carte d'identità). La Stazione Appaltante procederà nella valutazione delle parti oscurate ai sensi dei commi successivi del medesimo articolo

Si ricorda che dal 1° gennaio 2024 non è più necessario generare il PassOE. Le verifiche dei requisiti verranno effettuate tramite FVOE 2.0, che ha sostituito il sistema AVCPass, cui era strumentale il PassOE. Le modalità operative sono descritte all'articolo 5 della Delibera n. 262/2023 dell'ANAC.

BUSTA TECNICA

La busta tecnica deve contenere l'offerta tecnica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, e strutturata come previsto dalla tabella "Griglia riepilogativa degli elementi di valutazione tecnica con punteggi" di cui all'art. 12 del presente Disciplinare di gara.

In dettaglio, ciascun concorrente dovrà compilare ed allegare la **"Scheda dichiarazione criteri tecnici"** (presente tra gli

atti di gara) contenente le dichiarazioni relative a ciascuno dei criteri/subcriteri tecnici illustrati nella tabella (criteri tecnici da A.1 a A.4, B1 e B2, da C.1 a C.7), sulla base della quale saranno assegnati i relativi punteggi tecnici.

Il concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica altresì **l'atto di impegno da parte del proprietario dell'impianto di trattamento rifiuti** (dal quale emerge la sua ubicazione), anche ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al subcriterio tecnico C.4 ed i **progetti di sistemazione e/o riqualificazione delle aree verdi comunali (parchi e/o aiuole)** di cui al subcriterio tecnico C.3.

Nell'ambito della Busta tecnica potranno inoltre essere allegate **schede/certificazioni/documenti inerenti all'offerta tecnica.**

La documentazione inserita nella Busta "Offerta Tecnica" non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all'offerta economica ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell'offerta del concorrente che saranno contenuti nella Busta "Offerta economica", né essere formulata in maniera alternativa (in tal caso verrà presa in considerazione solo la prima soluzione proposta in ordine di presentazione) o condizionata.

Si precisa che qualora uno o più file caricati nell'ambito dell'offerta tecnica non dovessero risultare per l'Amministrazione leggibili in quanto danneggiati, neanche tramite i più comuni applicativi di recupero per il ripristino dei file, gli stessi non potranno essere oggetto di valutazione. Pertanto, sarà onere del concorrente verificare l'integrità e leggibilità del file che si intende caricare.

NOTA BENE: Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione.

Resta inteso che gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal concorrente in sede di offerta per i vari criteri valutativi, utilizzati per la valutazione tecnica della stessa e l'assegnazione del relativo punteggio, costituiranno condizioni contrattuali vincolanti per il concorrente aggiudicatario, integrative degli obblighi già contenuti nel Capitolato, da eseguirsi con oneri a carico dell'aggiudicatario, comprese le richieste di autorizzazioni eventualmente necessarie alla loro esecuzione.

Si conferma e si prescrive che nessun onere ulteriore o compenso o variazione dei prezzi previsti verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nel ribasso offerto e che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione giudicatrice in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici ed il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara. Non sono ammesse offerte che riducano le prestazioni del progetto.

Tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e che abbia costituito oggetto di assegnazione di punteggio, costituirà vincolo contrattuale e non potrà dare adito a nessun tipo di richiesta di aumento dei costi.

Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché risultare coerenti con le prestazioni in affidamento, in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati di gara.

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta.

Qualora l'offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all'interno della documentazione amministrativa – una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla

Piattaforma.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano i concorrenti ad accorpate l'offerta tecnica ed i suoi allegati (ove previsti) in unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite dei 40 MB di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

Nell'ipotesi di segreti tecnici o commerciali, gli operatori concorrenti devono allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 35, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" si rinvia, per quanto attiene alla sottoscrizione dell'offerta tecnica, a quanto precisato nell'ambito dell'articolo relativo all'offerta economica, tenuto conto altresì delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare.

Si specifica che dovrà essere disposta l'esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica – con le modalità in precedenza prescritte a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto tale mancanza non consenta di attribuire con certezza agli operatori economici l'assunzione di responsabilità che viene espressa nell'offerta, di cui costituisce elemento essenziale.

BUSTA ECONOMICA

Nella sezione **BUSTA ECONOMICA** dovrà essere inserita l'**OFFERTA ECONOMICA** - completa della documentazione a corredo - **sottoscritta digitalmente a pena di esclusione** dal legale rappresentante dell'operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica e l'ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:

1. compilare l'apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo:

a. i costi aziendali relativi alla manodopera

b. gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

che costituiscono elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell'Istanza di partecipazione

2. inserire eventuali ulteriori allegati;

3. cliccare sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina;

4. salvare sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente;

5. allegare il pdf firmato nell'apposita area denominata " *Allegato PDF firmato*", cliccando sull'apposito bottone.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;

- L'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente

affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;

- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 365 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art.17 co.4 del d.lgs. n.36/2023;

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
- l'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68 del d.lgs. 36/2023, se non già indicato in precedenza;
- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le prestazioni/ quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento;

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;
- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura /quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;

- in caso di consorzio di cui alle lett. b), c), d) dell'art.65 comma 2 del Codice:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;

- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell'ambito del Portale;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria;

in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del d.lgs.36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Nell'ambito della Busta Economica, dovranno essere indicati, a pena d'esclusione:

- a) **il ribasso percentuale unico offerto sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza (sugli importi riportati all'art. 3 del presente Disciplinare di gara);**
- b) l'ammontare dei **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) per la prestazione oggetto dell'affidamento, a pena di esclusione [vedi nota* a seguire];
- c) l'ammontare dei **costi della manodopera** (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) a pena di esclusione. [vedi nota** a seguire]

Nota*: l'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei **costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) per le prestazioni oggetto dell'appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815 del 07.02.2018 e sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, comporterà l'esclusione dalla gara.

Nota**: nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri **costi della manodopera ANNUI** per l'espletamento delle prestazioni (costi della manodopera preventivati, in linea generale, dall'Amministrazione nei documenti di gara.). L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. Il concorrente, nel caso dichiara costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dall'Ente, dovrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante, nell'ipotesi in cui il miglior offerente dichiara un importo dei costi della manodopera al di sotto di quello stimato dall'Amministrazione, procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) mediante la verifica di cui all'art. 110 del D.Lgs.

Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intera documentazione di gara.

Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.

14. Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023

La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e dell'Istanza di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta telematica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per (comma 1):

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; **la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a**

conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

- b) b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nella seduta successiva, la SUA procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara (comma 2).

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica (comma 3).

15. Modalità di svolgimento della gara e procedura di aggiudicazione

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire sul Portale le relative sedute virtuali, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La procedura di aggiudicazione si svolge secondo le fasi di seguito descritte: il **Seggio di gara** procederà in una o più sedute:

1. all'**apertura dei plichi e delle buste "Documentazione"** relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi;
2. successivamente, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il **soccorso istruttorio** secondo quanto disciplinato all'art. 14, il Seggio di gara, nella stessa seduta di gara in cui sono stati aperti i plichi contenenti la documentazione amministrativa o in successiva seduta telematica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara a mezzo Portale, procede all'**apertura delle buste "Offerta Tecnica"** (elementi di valutazione tutti automatici) prodotte dai concorrenti risultati ammessi, e, sulla base dei sistemi meramente aritmetici ed automatici di attribuzione dei relativi punteggi previsti al precedente art. 12, all'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.
3. Successivamente, il Seggio di gara, nella medesima seduta o in successiva seduta, procede all'**apertura delle buste "Offerta Economica"** prodotte dai concorrenti risultati ammessi, al calcolo del punteggio previsto dal precedente art. 12 per l'Offerta Economica, secondo la formula matematica ivi riportata, nonché al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti ed alla redazione della graduatoria dei concorrenti medesimi. In detta sede, salvo che ricorrano i presupposti perché si proceda alla verifica di congruità, il Seggio di gara procede alla formulazione della **proposta di aggiudicazione**

L'eventuale fase di **verifica delle offerte anormalmente basse** di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 verrà attivata da parte della Stazione appaltante su indicazione del RuP e verrà svolta dal RuP (o dall'organo all'uopo individuato dal RuP) ai sensi della normativa vigente.

Si rappresenta che, in ossequio a quanto previsto all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 – ove il punteggio complessivo dell'offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico (prezzo) che sia superiore ai nove decimi del punteggio massimo stabilito nel Disciplinare di gara ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, superiore ai nove decimi della somma dei relativi punteggi stabiliti nel Disciplinare,

si procederà alla **verifica della congruità dell'offerta** in parola. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia superiore a cinque.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, si procederà all'aggiudicazione ai sensi della normativa vigente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto (art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023).

Successivamente, la SUA procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario**. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 17 del D.Lgs. 36/2023).

16. Comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 36/2023, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l'apposita funzione **RICHIESTA QUESITO** presente all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell'area privata del Portale nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI** relativa al bando in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell'area privata del Portale, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto,

sia nella cartella **COMUNICAZIONI**. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'Allegato 1, ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC.

Il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2020, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 36/2023, effettuate tramite posta elettronica certificata o attraverso il Portale.

Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi (comma 3):

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee

Il concorrente si impegna a comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola.

In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio predetto, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione).

L'accesso agli atti del procedimento può essere effettuato direttamente online tramite l'apposita funzione **RICHIESTA ACCESSO ATTI**.

La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti online è la seguente:

1. **accedere** al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su **ACCEDI**;
2. **cliccare** sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta "**AVVISI/BANDI**" e di seguito sulla scritta "**BANDI PUBBLICATI**"
3. **cliccare** sul comando **BANDI SCADUTI**;
4. **cliccare** sulla lente "**VEDI**" situata nella colonna "**DETTAGLIO**" in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l'accesso;
5. **cliccare** sul pulsante **RICHIESTA ACCESSO ATTI** per creare la propria richiesta di accesso;
6. **allegare** la propria richiesta di accesso agli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga **RICHIESTA ACCESSO** già predisposta da sistema. E' possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione **AGGIUNGI ALLEGATO**.
7. **cliccare** sul pulsante **INVIO**, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso agli atti, utilizzando il comando "**DOCUMENTI COLLEGATI**", presente all'interno del bando di gara.

I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all'interno dell'area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**.

Dell'avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della eventuale dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, **dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.**

Ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, l'**esecuzione d'urgenza** è effettuata quando ricorrono **eventi oggettivamente imprevedibili**, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, **il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione** ai sensi dell'art. 90 del suddetto D.Lgs., salvi i casi di cui al comma 3 del medesimo art. 18.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Si precisa che all'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) la **garanzia definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;
- b) la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 117, del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dal presente bando.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (Allegati alla documentazione di gara).

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.”*

Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 365 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, *“fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e ss., in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione*

giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile”.

Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma; avverso il presente documento di gara può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.

17. Altre informazioni

- a) **Il concorrente, attraverso le dichiarazioni di cui all'Istanza di partecipazione (Allegato 1) dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dal vigente Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) – Sotto-sezione ‘Rischi corruttivi e trasparenza’ già Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) - adottato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29 febbraio 2024 e accessibile al seguente link: <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c/>**
- b) Ai sensi dell'art.83-bis del D.Lgs. n.159/2011, come introdotto dal D.L. n.76/2020, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei protocolli di legalità.
- c) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023).
- d) *“Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”* (art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023).
- e) L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. È in ogni caso facoltà della SUA di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- f) Relativamente all'**anticipazione del prezzo**, si rinvia all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ed agli elaborati tecnici di gara.
- g) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- h) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di **tentativi di concussione** che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
- Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
- La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

- i) Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii., in tema di **incompatibilità**, "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
- j) Su richiesta del RuP, l'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il lavoro. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

18. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici assegnate alla "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" (Dip. V "Appalti e Contratti" – Direzione e Servizio 1) nonché per l'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, dalla normativa vigente in materia e dalla Convenzione per la "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" e relativo Regolamento attuativo (approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016). 1. Il Titolare del Trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma. 2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@cittametropolitanaroma.it; 3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore Dip. V "Appalti e Contratti", domiciliato in Roma viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 – f.monni@cittametropolitanaroma.it; 4. I Responsabili esterni del trattamento sono: • Capitale Lavoro Spa, domiciliata a Roma, in viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 (sede legale), che tratterà dati personali a supporto dell'Ente (Dip.V "Appalti e Contratti" - Direzione e Servizio 1) nell'espletamento delle attività sopra indicate. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno; • AF Soluzioni S.r.l., domiciliata a Salerno, via San Leonardo n. 120 – 84131, per le attività di elaborazione dati nelle procedure di aggiudicazione tramite il portale gare dell'Ente. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno; 5. Gli Incaricati/autorizzati del trattamento sono i dipendenti Dip. V "Appalti e Contratti" - Direzione e Servizio 1, con sede in Roma - viale Giorgio Ribotta n. 41, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento, nonché i dipendenti degli altri uffici dell'Amministrazione a ciò preposti. 6. Il trattamento dei dati sarà finalizzato per la fase prodromica di avvio e per il corretto svolgimento dell'iter delle procedure di gara assegnate alla "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" (Dip. V "Appalti e Contratti" – Direzione e Servizio 1), per quanto di competenza della stessa, nonché per l'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione; 7. Le

informazioni trattate sono relative agli operatori economici e sono dati comuni (dati acquisiti per l'espletamento di tutte le attività connesse alle finalità indicate, tra cui nome, cognome, telefono, indirizzo, cellulare, mail, codice fiscale, partita IVA, documenti di identità, altro) e dati giudiziari (informazioni necessarie per l'espletamento delle attività connesse alle finalità indicate e previste dalla normativa vigente quali i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Art. 4 D.lgs.490/1994 - certificazione antimafia); 8. I dati forniti saranno trattati per la raccolta, registrazione, uso, consultazione, estrazione, raffronto, studi, statistiche, rilevazioni ed indagini di customer satisfaction, su supporto cartaceo e/o con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare, i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 9. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento; 10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti; 11. I dati forniti saranno comunicati ai soggetti appositamente specificati dalla normativa vigente in materia e per le finalità suindicate; 12. I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente e per le finalità suindicate (in particolare ai sensi del Codice dei Contratti e relativi decreti attuativi, del D.lgs.33/2013, della l. 190/2012, del D.lgs.267/2000, di linee guida e cd. "soft law"); 13. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi; 14. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti); 15. L'interessato potrà esercitare: i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) c/o l'ufficio del Direttore del Dipartimento agli indirizzi indicati al punto 3, e il diritto di reclamo presso l'Autorità Garante per la Privacy (ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016) o altra Autorità di Controllo, o potrà adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

19. Documentazione di gara e contatti

I documenti di gara, nonché gli elaborati tecnici necessari alla formulazione dell'offerta sono resi disponibili sul portale delle gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (<http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>) nonché sul profilo internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara/Servizi e Forniture.

Quesiti: Servizio 1 "SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" - U.O. n. 1 "Gare per Lavori Pubblici, Servizi e Forniture" della Città metropolitana di Roma Capitale, Dott. Claudio Carrino, Dott.ssa Anna Rita Pacciani e Dott. Mario Pedini, Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma, **da inviarsi esclusivamente mediante Portale** - Riferimenti Servizio: E-mail gare.edilizia@cittametropolitanaroma.it - PEC gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.it

Gli Avvisi di gara nonché le convocazioni delle sedute pubbliche saranno pubblicati sul portale gare CMRC.

In esito ad ogni seduta di gara, le risultanze della seduta saranno rese pubbliche sul portale gare CMRC nonché sul sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Esiti Gara / Esiti Gara Servizi e Forniture (<https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/esiti-gara/esiti-gara-servizi-e-forniture/>).

Il Dirigente del Servizio 1
“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per
affidamento lavori, servizi e forniture”
(Dott.ssa Sabrina Montebello)